

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 giugno 2022, n. 485

Approvazione dello schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024 con il Ministero della Cultura, in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024 con il Ministero della Cultura, in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e s.m.i. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche, in particolare l'articolo 51, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale", in particolare l'articolo 25, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” e la DGR 437 del 14 giugno 2022 di aggiornamento della DGR 933/2022;

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”; ed in particolare l’articolo 3 comma 3 lettera a) che prevede il sostegno allo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (oggi Ministero della cultura, di seguito “MiC”) 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i. concernente “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112”;

CONSIDERATO che l’art. 43 “Residenze” del Decreto suindicato dispone che l’Amministrazione centrale può prevedere la concessione di risorse dal fondo F.U.S., a seguito di specifici Accordi di Programma con le Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa Intesa con la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per progetti cofinanziati relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale ed internazionale;

CONSIDERATA la positiva esperienza pluriennale maturata nel corso dell’attuazione della prima Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 per il triennio 2015/2017 e delle successive Intese sancite nella seduta del 21 settembre 2017 per il successivo triennio 2018/2020 e nelle sedute del 17 dicembre 2020 e del 3 giugno 2021 per l’anno 2021 quale estensione del triennio 2018/2020 in ragione delle condizioni determinate dal contesto della pandemia;

CONSIDERATO che tali Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;

PRESO ATTO dell’Intesa sancita il 3 novembre 2021 (Repertorio atti n. 224/CSR) per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i. e dell’Allegato Schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024;

VISTO lo schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024 con il MiC, allegato al presente atto che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Intesa triennale sopramenzionata stabilisce che i progetti individuati dalle Regioni e Province autonome prevedano un cofinanziamento su base annuale;

CONSIDERATO che la Regione con nota prot. 972634/2021, in continuità con i progetti realizzati a partire dal 2015 e secondo quanto previsto con D.G.R.101/2019, ha comunicato al MiC la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo di programma interregionale triennale 2022-2024 secondo lo schema approvato con l'Intesa;

VISTA la nota prot. 468700/2022 con la quale la Regione ha comunicato al MiC l'importo del cofinanziamento regionale al programma per le attività di residenza di spettacolo dal vivo dell'annualità 2022 pari ad € 90.000,00;

PRESO ATTO dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l'annualità 2022 dei progetti di residenze di spettacolo dal vivo, approvato per via telematica dal Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali nella riunione del 28 febbraio 2022;

PRESO ATTO del Decreto direttoriale della Direzione Generale Spettacolo del MiC del 29 marzo 2022 n. 82 con il quale sono state assegnate alle Regioni le risorse del MiC dedicate ai progetti di residenza per l'annualità 2022, tra le quali la Regione Lazio per un importo di € 60.000,00;

CONSIDERATO che la Regione in ragione della disponibilità in bilancio di risorse aggiuntive da destinare ai progetti di residenza per l'annualità 2022, con nota prot. 468700/2022 ha inoltrato richiesta al MiC di implementazione del progetto Regionale con modifica dello stanziamento della propria quota di cofinanziamento precedentemente assegnato al progetto da € 90.000,00 ad € 150.000,00;

CONSIDERATA la presa d'atto del MiC di quanto comunicato dalla Regione con la suddetta nota, acquisita agli atti dell'amministrazione regionale con prot.510736/2022;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 maggio 2022 n. 277 (pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 24 maggio 2022) concernente "L.R. 29 dicembre 2014, n.15. Approvazione del Documento di Indirizzo Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la Promozione delle attività culturali 2022 – 2024 e del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2022", che al paragrafo 1.2a dell'allegato B destina le risorse della quota di cofinanziamento regionale ai progetti di residenze di spettacolo dal vivo per l'annualità 2022, per un importo di € 150.000,00;

VISTA la deliberazione della giunta regionale 14 giugno 2022 n. 407 concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022 – 2024. Variazione di bilancio, in termini di

competenza e cassa, per l'anno 2022 e, in termini di competenza, per l'anno 2023, in riferimento al capitolo di entrata E0000229134 ed al capitolo di spesa U0000G11113”;

VISTA la determinazione dirigenziale 20 giugno 2022 n. G07984 concernente “Intesa Governo, Regioni e Province autonome 2022-2024, in attuazione dell’articolo 43 “Residenze” del DM 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.– Trasferimento Fondi MiC per il cofinanziamento di progetti per un centro di residenza e residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, per l’annualità 2022 - Accertamento sul capitolo di entrata E0000229134: € 48.000,00 esercizio finanziario 2022 - € 12.000,00 esercizio finanziario 2023”;

CONSIDERATO che con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale 277/2022, le risorse destinate al cofinanziamento regionale dell’Accordo di programma interregionale triennale ai progetti di residenze di spettacolo dal vivo per l’annualità 2022 pari ad € 150.000,00 sono state accantonate con gli impegni n. 41052/2022 per € 90.000,00 e n. 41066/2022 per € 60.000,00 sul capitolo U0000G11913, all’interno del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, piano dei conti fino al IV livello 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private”, e.f. 2022;

RITENUTO altresì di approvare l’allegato schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024 con il MiC, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

- di approvare l’allegato schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024 con il Ministero della Cultura, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.;
- di individuare la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale per l’attuazione dei progetti di residenze di spettacolo dal vivo per l’annualità 2022 di € 150.000,00, nello stanziamento del capitolo di spesa U0000G11913, programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, piano dei conti fino al IV livello 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private”, e.f. 2022 accantonato con gli impegni n. 41052/2022 per € 90.000,00 e n.41066/2022 per € 60.000,00 (D.G.R. n.277/ 2022).

La competente Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili provvederà all’attuazione dei successivi atti ed adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto ivi compresa la sottoscrizione dell’Accordo.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

**ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE COME DA INTESA
2022/2024 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA
DALL'ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 e SS.MM.
ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE LAZIO**

VISTI

- L'Intesa sancita il 3/11/2021 Rep. N. 224/CRS tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 43 del d.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. ed in particolare l'articolo 1, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 8 della stessa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 1, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 1 dicembre 2021, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo interregionale per il triennio 2022/2024;
- La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota FUS da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 2, comma 1 dell'Intesa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 2, commi 2 e 3, dell'Intesa;
- La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2022/2024 e ai successivi anni del triennio;
- La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 2 dell'Intesa;
- La quota del FUS destinata all'attuazione dell'articolo 43 "Residenze" e pari a euro **2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00)** come da D.M. del 25 febbraio 2022, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti;
- La tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all'Intesa e Direzione generale Spettacolo del MiC riunitosi in data **28 febbraio 2022** e nella quale si evidenziano le quote di co-finanziamento tra le Regioni e la Direzione generale del MiC;
- La nota del 13 maggio 2022 ns. prot. 4670, con la quale viene rappresentato che la Regione Lazio ha reperito risorse aggiuntive e che pertanto il contributo regionale da destinare ai progetti di Residenza per l'annualità 2022 passa da € 90.000,00 ad € 150.000,00;
- La nota del 24 maggio 2022 ns. prot. 5048, con la quale la Direzione generale del MiC prende atto di quanto comunicato dalla Regione Lazio.

CONSIDERATO che

Il presente Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall'Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa sancita il 3 novembre 2021;

Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa;

Eventuali modifiche al presente Accordo con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa.

TRA

La **Direzione generale Spettacolo** del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del suo Direttore Generale dott. Antonio Parente

E

La **Regione Lazio** d'ora in avanti Regione, aderente all'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2024 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione prot. MiC del **4/2/2021** n. **1163**, integrata con la comunicazione prot. MiC del 13/5/2022 n. 4670-A con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Cultura e Lazio Creativo dott.ssa Miriam Cipriani

di seguito denominate “Le Parti”.

Art. 1 Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma (di seguito “**Accordo**”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione del progetto del “**Centro di Residenza**” e delle “**Residenze per Artisti nei territori**” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall'Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell'articolo 2 dell'Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall'Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (all.to E).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell'articolo 4 dell'Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 1 dell'Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori” così come

definite nell'art. 4, comma 2 dell'Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:

- a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
 - b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
 - c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un "Centro di Residenza" su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.

Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Entro il 31 marzo della prima annualità del triennio sulla base di quanto disposto dall'Intesa, il MiC/DGS e la Regione, sottoscrivono il presente Accordo.
2. Il cofinanziamento per l'anno 2022 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro **60.000,00** per parte Regione pari a Euro **150.000,00**.
3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell'esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell'articolo 2 dell'Intesa.
4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; i bilanci preventivi e consuntivi dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto ed evidenziare il relativo deficit.
In relazione al cofinanziamento del MiC/DGS i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento.
5. Come definito dall'articolo 3, comma 5 dell'Intesa la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall'articolo 3 dell'Intesa.
6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione. Tale deficit non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
7. L'erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
 - a) anticipazione non superiore all'80 per cento della quota di finanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione contenente l'elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;
 - b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione contenente relazione di sintesi sulle attività svolte da parte dei progetti selezionati e il bilancio consuntivo degli stessi.
 - c) Il MiC/DGS trasferisce l'erogazione del finanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione;
8. La Regione aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 dell'Intesa.

Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse FUS destinate in favore delle attività di cui all'articolo 43 "Residenze" di cui al D.M. del 27 luglio 2017, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;
2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS.
3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
4. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, ed in relazione con quanto previsto all'articolo 9 dell'Intesa, le diverse tappe di attività triennale possono essere accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome, rappresentanti del MiC/DGS, e di altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Riduzioni e revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.
3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente dall'Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione il MiC/DSG con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

Art. - 5 Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione, completi di lettering.

Art. - 6 Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione per gli anni 2022/2024 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa stessa.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 5 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

MIC
Direzione Generale Spettacolo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio PARENTE

REGIONE LAZIO
Direzione Cultura e Lazio Creativo
IL DIRETTORE
Dott.ssa Miriam CIPRIANI

Allegati

- A. Lettera di adesione della Regione **LAZIO** e Progetto triennale presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c) dell'Intesa contenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per le annualità 2023 e 2024 del triennio
- B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2022
- C. Lettera di comunicazione della Regione **LAZIO** della disposizione di risorse aggiuntive destinate al Programma Regionale per l'annualità 2022
- D. Lettera della Direzione generale del MiC di presa d'atto delle risorse aggiuntive comunicate dalla Regione Lazio
- E. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione e Schema di bilancio

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI ACCORDO

LINEE GUIDA, REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti potranno presentare domanda sia come componenti di un raggruppamento per i “Centri di Residenza” sia singolarmente per “Residenze per Artisti nei territori”.

Si intende che l’esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero come Centro di residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Residenze per Artisti nei territori.

CENTRI DI RESIDENZA

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti come Centri di Residenza (CdR) devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Ai sensi dell’art. 3.3 dell’Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali.

Per “Raggruppamento” si intende l’aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L’atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell’esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composta da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell’atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento sarà regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

2. Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2019 maggiore o uguale a euro 500.000,00.

Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare:

- di aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- di avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- Essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2022/2024, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto.
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi al momento della domanda non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

6. Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.

Il Centro deve garantire un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- a) in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d);
- b) Il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità.
- c) Ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.

Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

- d) Il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze "trampolino", ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.)

Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65%
- b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
- c) costi generali in capo al Raggruppamento: massimo 25%.

9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Elementi di valutazione	Indicatori
Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale)	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo dei partner associati	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Valutazione graduata sui curricula delle figure professionali
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso	Valutazione scarsa

la realizzazione di più di una residenza “trampolino” .	Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Congruità dell’incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Articolazione del Piano formativo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale (curriculum)	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Tipologia di azioni svolte dai tutor	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni: azioni volte a mettere in contatto il lavoro dei Centri con i giovani	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (oltre allo spettacolo)	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l’inserimento e l’accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

dello spettacolo	
Reti, partenariati e progettualità internazionale	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.
1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.
2. Affidabilità e solidità economica L'insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019 deve essere stato superiore a euro 100.000,00. Il soggetto deve aver adottato un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.
3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il soggetto richiedente deve attestare di: • aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;

- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche delle progetto
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

6. Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Residenze per Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a) Il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi singoli o compagini.
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi per annualità.
- c) Ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e

degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori

Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65%
- b) azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
- c) costi generali: massimo 25%.

9. Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Intesa, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>
Profilo qualitativo del soggetto proponente	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Valutazione graduata sui curricula delle figure professionali
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta.	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Congruità dell'incidenza dei compensi degli	Valutazione scarsa

artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto	Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Caratteristiche degli spazi a disposizione	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Reti, partenariati e progettualità internazionale	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

TIPOLOGIA PROGETTO							CENTRO DI RESIDENZA
SOGGETTO							
	COSTI	TOTALE	RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI	RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI	RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI	RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI	RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI
A) QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 65%)	COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE	€ -					
	COMPENSI E RETRIBUZIONI AGLI ARTISTI IN RESIDENZA	€ -					
	COSTI DI OSPITALITA'	€ -					
	COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI	€ -					
B) QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA, ¹⁾ COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (massimo 25%)	COSTI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA	€ -					
	COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	€ -					
C) QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI (massimo 25%)	COSTI DI GESTIONE E TECNICO-AMMINISTRATIVI	€ -					
TOTALI		€ -	€	-	€	-	€

TOTALE COSTI/SPESE									
PROSPETTO RIASSUNTIVO								CONSUNTIVO	
TOTALE COSTI SEZIONE A)								€ -	€ -
TOTALE COSTI SEZIONE B)								€ -	€ -
TOTALE COSTI SEZIONE C)								€ -	€ -
TOTALE COSTI								€ -	€ -

PROSPETTO RIEPILOGATIVO									
	CONSUNTIVO	Residenze per Artisti nei territori	Residenze per Artisti nei territori	Residenze per Artisti nei territori	Residenze per Artisti nei territori	Residenze per Artisti nei territori	Residenze per Artisti nei territori	Residenze per Artisti nei territori	Centro di Residenza
TOTALE COSTI COMPLESSIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RICAVI RIFERITE ALLE ATTIVITA' DI RESIDENZA (Incassi della programmazione, eventuali contributi diversi da quelli del MiC e Regioni/Province Autonome, sponsorizzazioni o risorse proprie destinate al progetto artisti nei territori, ecc.)									
DEFICIT FRA COSTI PROGETTO ED ENTRATE COMPLESSIVE (MASSIMO 80% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale deficit Centro di residenza	€ 0,00								
Cofinanziamento MiC	€ 0,00								
Cofinanziamento Regione	€ 0,00								
Totale deficit Artisti nei territori	€ 0,00								

Cofinanziamento MiC	€ 0,00
Cofinanziamento Regione	€ 0,00